

LIGURIA - Legge Regionale 23 marzo 1987, n. 5
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 luglio 1984, n. 36 "Norme per la tutela e l'incremento della apicoltura e degli allevamenti minori"

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 36 è sostituito dai seguenti: <<I contributi per gli interventi di cui alla lettera h) possono essere concessi anche alle associazioni e cooperative tra apicoltori costituite con un numero minimo di cinquanta partecipanti e non meno di cento apiari posti in territorio regionale e risultanti in regola con la denuncia prevista dal primo comma dell'articolo 10. Le domande devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno con allegati i programmi di intervento ed il nulla osta rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali nel cui territorio sono situati gli apiari da trattare. Ai fini del conteggio dei partecipanti e degli apiari l'apicoltore non potrà figurare in più di una associazione o cooperativa nell'ambito della regione. Per gli interventi di cui alle lettere f), g) e h) possono essere concessi contributi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile>>.

ARTICOLO 2

1. All'articolo 19, primo comma, della legge regionale 9 luglio 1984, n. 36, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera: <<h) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per violazione delle norme emanate in attuazione dell'articolo 14>>.

ARTICOLO 3

1. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 36 è sostituito dal seguente: <<Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere c) ed h) dell'articolo 19 provvedono i competenti enti delegati, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, o le Unità sanitarie locali, ai sensi della legge regionale 14 aprile 1983 n. 11, se la violazione sia stata accertata da soggetti dipendenti di queste ultime>>.

ARTICOLO 4

1. La lettera d) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 36, è così sostituita: <<d) al confine di proprietà prospiciente l'uscita di volo delle api>>.

ARTICOLO 5

1. Per l'anno 1987 le domande per ottenere i contributi di cui alla lettera h) dell'articolo 5 della legge regionale 9 luglio 1984 n° 36 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 26 marzo 1987